

# **Decontribuzione Sud PMI: ok dell'Inps per la fruizione**

*Gentile Cliente,*

*con la Circolare n.32/2025, l'Inps ha fornito le istruzioni per la fruizione della c.d. Decontribuzione Sud PMI di cui all'articolo 1, commi da 406 a 412, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025). Si tratta, come noto, dell'agevolazione contributiva prevista in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.*

*Con la presente informativa si fornisce un quadro generale della misura in oggetto.*

*Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.*

## **Gli allegati da consultare:**

<b>Premessa .....</b>	<b>2</b>
Beneficiari e soggetti esclusi.....	2
Misura dell'esonero .....	3
Contribuzione esclusa dall'esonero .....	3
Condizioni di spettanza .....	3
Modalità di fruizione .....	4

Ai gentili Clienti

Loro sedi

---

## Premessa

---



La **legge di Bilancio 2025** ha introdotto, per il periodo tra il 2025 e il 2029, un agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate prevista in favore delle microimprese e alle piccole e medie imprese, consistente in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, secondo un'intensità decrescente in base all'annualità di riferimento.

L'agevolazione, in particolare, spetta in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.



**NOTA BENE** – Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti.

---

## Beneficiari e soggetti esclusi

---

Come anticipato in premessa, la Decontribuzione Sud PMI spetta in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Sono **esclusi**, invece, i datori di lavoro che stipulino **contratti di lavoro domestico** **contratti di apprendistato**, nonché i datori di lavoro operanti nel **settore agricolo** o rientranti in una delle categorie espressamente escluse dalla norma (ad, es. **enti pubblici economici; istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici; aziende speciali costituite anche in consorzio; etc.**).



**OSSERVA**- La misura è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, sono pertanto **esclusi anche i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti subordinati al medesimo regime *de minimis* per un importo complessivo superiore a 300.000 euro nell'arco di un triennio.**

## Misura dell'esonero

L'agevolazione contributiva in questione è concessa, per il periodo tra il 2025 e il 2029, secondo un'intensità decrescente in base all'annualità di riferimento.



In particolare, ferma restando l'aliquota di computo pensionistica, l'esonero è riconosciuto:

- per l'anno **2025**, in misura pari al **25 per cento dei complessivi contributi previdenziali** per un importo **massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità**, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- per l'anno **2026**, in misura pari al **20 per cento dei complessivi contributi previdenziali** per un importo **massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità**, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- per l'anno **2027**, in misura pari al **20 per cento dei complessivi contributi previdenziali** per un importo **massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità**, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- per l'anno **2028**, in misura pari al **20 per cento dei complessivi contributi previdenziali** per un importo **massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità**, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- per l'anno **2029**, in misura pari al **15 per cento dei complessivi contributi previdenziali** per un importo **massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità**, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

## Contribuzione esclusa dall'esonero

**Non sono oggetto di sgravio** le seguenti contribuzioni:

<b>1</b>	→	i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
<b>2</b>	→	il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" ;
<b>3</b>	→	il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà;
<b>4</b>	→	il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
<b>5</b>	→	il contributo dello 0,30%, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

## Condizioni di spettanza



Per l'anno 2025, la misura spetta in relazione a tutti i **rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31 dicembre 2024**, purché diversi dal lavoro agricolo e domestico, nonché dai rapporti di apprendistato, **a condizione che sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.**

Il diritto alla fruizione dell'agevolazione in argomento, inoltre, è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- regolarità degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge n. 68/1999 (assunzione disabili).

### Modalità di fruizione

---

L'agevolazione potrà essere fruita dal mese di competenza febbraio 2025, valorizzando in Uniemens:

<b>1</b>	➔	nell'elemento "CodiceCausale" il nuovo valore "DPMI", avente il significato di "Agevolazione contributiva Art1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l'occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI.";
<b>2</b>	➔	nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale" la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.



**NOTA BENE-** La valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif" con riferimento alla mensilità di gennaio 2025 potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di febbraio, marzo e aprile 2025.

---

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).